

REGOLAMENTO (CEE) N. 1644/89 DELLA COMMISSIONE

del 12 giugno 1989

recante modifica del regolamento (CEE) n. 411/88 che stabilisce il metodo ed il tasso di interesse da utilizzare per il calcolo delle spese di finanziamento degli interventi costituiti da acquisti, magazzinaggio e vendita

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1883/78 del Consiglio, del 2 agosto 1978, relativo alle norme generali per il finanziamento degli interventi da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione « garanzia »⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 787/89⁽²⁾, in particolare l'articolo 5,

considerando che l'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1883/78 stabilisce che per i fondi originari degli Stati membri, utilizzati per l'acquisto di prodotti da parte dell'organismo di intervento, l'importo delle spese per gli interessi, che deve essere finanziato dal FEAOG, sezione garanzia, è calcolato secondo un metodo ed un tasso di interesse uniforme per la Comunità e che il tasso di interesse deve essere rappresentativo dei tassi di interesse effettivamente sostenuti;

considerando che il regolamento (CEE) n. 411/88 della Commissione⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 439/89⁽⁴⁾, ha stabilito il metodo ed il tasso di interesse da utilizzare per il calcolo delle spese di finanziamento summenzionate;

considerando che i tassi di interesse per i finanziamenti a breve e lungo termine variano notevolmente a seconda degli Stati membri; che, di conseguenza, la ponderazione di tali tassi di interessi finora applicata ha dato risultati poco soddisfacenti;

considerando che i tassi di interesse rilevati negli ultimi anni per l'ecu riflettono sempre più la media ponderata degli interessi delle monete di cui si compone l'ecu e che i tassi di interesse per l'ecu possono pertanto essere considerati rappresentativi dei costi di interesse nella Comunità;

considerando che in relazione ai tempi di rifinanziamento dei capitali investiti nelle scorte di intervento, il tasso di interesse uniforme dovrebbe riflettere il tasso di interesse a termine di 3 e di 12 mesi;

considerando che, all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 411/88, devono essere precisate le norme specifiche per gli Stati membri con costi di interesse inferiori a quelli derivanti dall'applicazione del tasso di interesse uniforme;

considerando che il comitato del FEAOG non ha espresso alcun parere nel termine stabilito dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 411/88 è modificato come segue:

1. L'articolo 3 è sostituito dal testo seguente:

« *Articolo 3*

Il tasso di interesse di cui all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1883/78 corrisponde ai tassi di interesse rilevati dall'Ufficio statistico delle Comunità europee per l'ecu a termine di 3 e di 12 mesi sull'euromercato, applicando una ponderazione di 1/3 e 2/3.

Il tasso di interesse è fissato prima dell'inizio di ogni esercizio contabile del FEAOG, sezione garanzia, sulla base dei tassi di interesse rilevati nei 6 mesi precedenti la fissazione. »

2. All'articolo 4 è inserito il seguente paragrafo 1 bis:

« 1. bis. Il tasso medio del costo d'interesse sostenuto da uno Stato membro è comunicato alla Commissione al più tardi 20 giorni prima della fine dell'esercizio e si riferisce ai 6 mesi antecedenti tale comunicazione.

In mancanza di tale comunicazione, il tasso del costo d'interesse da applicarsi è determinato in base ai tassi di interesse di riferimento indicati in allegato ».

3. È aggiunto l'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

(¹) GU n. L 216 del 5. 8. 1978, pag. 1.

(²) GU n. L 85 del 30. 3. 1989, pag. 1.

(³) GU n. L 40 del 13. 2. 1988, pag. 25.

(⁴) GU n. L 51 del 23. 2. 1989, pag. 7.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 giugno 1989.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

ALLEGATO« *ALLEGATO* »**Tasso di interesse di riferimento di cui all'articolo 4, paragrafo 1 bis⁽¹⁾**

1. *Belgio* :
Bruxelles interbank borrowing offered rate a tre mesi
2. *Danimarca* :
Tasso di emissione di certificati del Tesoro a dodici mesi
3. *Germania* :
Frankfurt interbank borrowing offered rate a tre mesi
4. *Grecia* :
Tasso di emissione di certificati del Tesoro a tre mesi
5. *Francia* :
Paris interbank borrowing offered rate a tre mesi
6. *Spagna* :
Madrid interbank borrowing offered rate a tre mesi
7. *Irlanda* :
Dublino interbank borrowing offered rate a tre mesi
8. *Italia* :
Tasso di emissione di certificati del Tesoro a tre mesi
9. *Lussemburgo* :
Tasso interbancario a tre mesi
10. *Paesi Bassi* :
Amsterdam interbank borrowing offered rate a tre mesi
11. *Portogallo* :
Lisboa interbank borrowing offered rate a tre mesi
12. *Regno Unito* :
London interbank borrowing offered rate a tre mesi

NB: Questi tassi saranno aumentati di un punto percentuale, corrispondente al margine bancario.

⁽¹⁾ Si tratta di tassi di interesse (netti) cioè il tasso risultante dopo deduzione delle eventuali ritenute fiscali (ritenute preventive, ecc.)»